



COMUNE DI AVERSA UFFICIO PROTOCOLLO
27 OTT. 2015
PROT N. 37580

## CITTÀ DI AVERSA

(Provincia di Caserta)

Ordinanza n. 160 del 27 OTT. 2015

Oggetto: "Misure relative alle attività economiche atte a tutelare la salute pubblica da attuarsi con disciplina degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, e degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e bevande".

### Il Commissario Straordinario

Premesso che:

l'art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha modificato la lettera d-bis (introdotta dall'art. 35, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111) dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006, n. 248) che pertanto dispone quanto segue: *"Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e di corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni (omissis) d-bis) rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, (omissis).*

Preso atto

che il Centro Storico del Comune di Aversa racchiude al suo interno i complessi monumentali quali il Vescovado, il Complesso Monumentale di Sant'Antonio, la Torre Ottagonale, la Cattedrale di San Paolo, il Seminario, nonché numerosi palazzi di interesse e pregio storico di massima importanza;

che comunque tutto il territorio comunale risulta fortemente attrattivo con la presenza di molteplici esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, emerge la necessità di trovare un punto di equilibrio tra le giuste esigenze di quiete ed ordine avanzate dai residenti e le richieste espresse da un'altra parte di cittadini a favore di una città servita, vivace e vivibile anche nelle ore serali;

che nell'ambito delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti nel territorio cittadino si sono registrati numerosi episodi di violenza, schiamazzi e di disturbo delle quiete pubblica nelle ore notturne a causa dell'incremento di traffico veicolare e di presenza pedonale nelle strade cittadine, interessate dalla sopra citata attività, in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva del gestore;

che, a fronte di detta situazione, risulta necessario adottare misure urgenti per la salvaguardia della quiete e della salute pubblica ed assicurare la tutela immediata dei residenti e della popolazione da situazioni esterne che, direttamente o indirettamente determinano indebiti incrementi dell'inquinamento acustico e dell'incolumità pubblica;

che si realizzano a causa di tutte le attività principali ed accessorie svolte presso i pubblici esercizi, nonché per la presenza di numerosi avventori, importanti aumenti del rumore ambientale, dovuti sia alle attività di intrattenimento che al comportamento degli avventori;

che alla luce di quanto sopra appare evidente la concomitanza dei picchi di rumore ambientale con i periodi di apertura (in particolare notturna) delle attività commerciali e nello specifico, quelle di somministrazione di alimenti e bevande con il contributo del disturbo antropico degli avventori anche nelle aree antistanti i locali;

Considerato che

le Attività commerciali possono contribuire a rigenerare il tessuto urbano e sostenere lo sviluppo e la competitività;

è comunque necessario, contemperare le esigenze dei consumatori e delle imprese in ordine alle aperture delle Attività Commerciali, nonché le esigenze dei Comuni al fine di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e il quieto vivere;

la quiete pubblica come espressione del diritto alla salute psicofisica deve ritenersi prevalente sugli interessi puramente economici sia pur di rilievo;

la *ratio* dei provvedimenti dell'Autorità locale è quella di tutelare il riposo delle persone e la salute pubblica in presenza di locali pubblici che nell'esercizio della loro attività e, quindi, in relazione ai

comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, arrechino un forte disagio agli abitanti delle aree interessate, e di costituire uno strumento adeguato per rimuovere ogni pregiudizio per la quiete pubblica, in ragione del nesso causale tra gli assembramenti degli avventori ed i locali, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva del gestore, e dalla riconducibilità degli stessi al pubblico esercizio, ovvero alle aree di occupazione di suolo pubblico limitrofe;

la promozione di uno sviluppo sostenibile delle attività economiche e l'elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, inteso anche come ambiente di vita, rientra tra gli obiettivi della direttiva servizi 2006/123/CE meglio nota come direttiva Bolkestein, e dal D.Lgs. n. 59/2010;

il richiamato D.Lgs. n. 59/2010 ha, tra l'altro, riconosciuto l'utilità sociale delle attività commerciali e di somministrazione nei confronti dell'intero sistema dell'economia urbana evidenziando nel contempo che in caso di conflitti d'interesse, le attività possono incidere considerevolmente sulla qualità della vita e pertanto, ha previsto che i Comuni, possano individuare vincoli correlati alle caratteristiche delle aree e che tra gli altri, tali vincoli, possano riguardare gli orari di apertura e chiusura dell'attività;

Rilevato che

i residenti hanno richiesto azioni adeguatamente limitative dell'esercizio delle attività presenti per garantire il riposo;

gli operatori commerciali in forza della liberalizzazione degli orari rivendicano la possibilità di utilizzare al meglio le opportunità previste;

gli avventori che chiedono di poter vivere gli spazi della città;

Considerato altresì che l'Autorità amministrativa locale, in attuazione della Legge n. 214/2011 e in virtù dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 per motivi imperativi di interesse generale, correlati alle esigenze sopra evidenziate, può adottare ordinanze al fine di limitare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia, al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori, all'arredo urbano, alla tutela dell'ambiente urbano e alla salute degli abitanti;

Dato atto che il Ministero dello Sviluppo Economico (Cfr. Circolare n. 3644/C del 28.10.2011 e nota n. 0108027 dell'08.05.2012) si è ripetutamente espresso in merito alla legittimità di provvedimenti amministrativi volti a limitare l'orario dei pubblici esercizi in relazione a prevalenti motivazioni di tutela, tra l'altro, della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

Vista in tal senso, da ultimo, la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 230558 del 8 novembre 2012 nella quale viene ribadito quanto già detto dal citato Ministero ovvero "eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di

somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, possano continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare “danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata ammissibili, dall’art. 3, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;

Riconosciuta la necessità di provvedere, al fine di contenere, prevenire comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza che si possono manifestare nelle ore notturne nelle zone particolarmente attrattive con alta concentrazione di pubblici esercizi;

Visto l’ultimo verbale di partecipazione con i rappresentanti di categoria reso in virtù della Legge n. 287/91 e dei principi contenuti nelle stesse, con cui le associazioni hanno espresso parere favorevole al contenimento degli orari e alle modalità della diffusione sonora;

Ritenuto che la riduzione oraria possa contribuire a contenere alcuni fenomeni critici e le possibilità di conflitto tra coloro che risiedono e gli avventori;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto l’art 31 comma 2 della L.214/11 convertito in legge 214/11

Visto l’art 9 della L. 447/95;

Visto il D.Lgs. 59/2010; Visto il D.Lgs. 114/98;

Ritenuto necessario provvedere con urgenza ad eliminare problematiche sopra descritti;

#### ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (sia quelli che utilizzano uno spazio esterno in concessione o di pertinenza privata sia quelli che non lo utilizzano), con esclusione di quelli prossimi a luoghi di pubblico interesse quali ospedali, mercati cittadini, stazione ferroviaria, e comunque distanti non più di metri 150, raggiungibili per il percorso stradale più breve, dovranno terminare l’attività alle ore 02.00 con rimozione degli eventuali arredi esterni entro tale ora, se così disposto nelle autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico.

2) l’apertura quotidiana di tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non può avvenire prima delle ore 06.00;

3) è vietata qualsiasi tipo di diffusione sonora all’esterno dei locali e nelle pertinenze esterne se non preventivamente autorizzata. La diffusione musicale nei locali sopra evidenziati deve terminare entro le ore 2,00;

i locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo, locali notturni), mantengono gli orari specificatamente previsti;

4) tutte le attività commerciali e di somministrazione devono rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante l'apposizione di cartelli all'interno e all'esterno del locale, con l'indicazione degli orari sopra stabiliti;

### **SANZIONI**

Per la violazione dei punti 1 e 2 della presente ordinanza è prevista la sanzione amministrativa di cui all'art. 10, comma 2, della Legge n. 287/1991;

Le violazioni del punto 3 della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista a norma dell'art. 7bis del D.Lgs n. 267/2000 da € 75,00 a € 450,00 (pagamento in misura ridotta di € 150,00).

La presente ordinanza avrà la durata di un anno.

Si dispone

Che copia della presente sia trasmessa alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio al fine di darne perfetta osservanza. Il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

Ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso nelle forme di seguito indicate:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dalla Casa Comunale



Il Commissario Straordinario  
Dott. Mario Rosario Ruffo

